



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

Visto il D.L. 1° marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visti in particolare gli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali;

Visto in particolare l'art. 47 comma 2 lettera a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Visto il decreto di nomina del Segretariato Regionale per le Marche Dott.ssa Maria Rita Palumbo Decreto del Segretariato generale n. 345 del 29/03/2024 n. 715 registrato dalla Corte dei Conti in data 9 maggio 2024 n. 1317;

Vista la nota della Conferenza Episcopale Marchigiana prot. 80 del 4/12/2023 (acquisita al protocollo d'Ufficio con prot. n. 4229 del 5/12/2023) con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 per l'immobile denominato "**Edificio di civile abitazione (ex casa colonica)**" sito a Poggio San Marcello (AN) in **Contrada Gioncare, 5** di seguito descritto e di proprietà dello stesso ente;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro - Urbino, espresso con nota prot. 5519 del 09/05/2024, (acquisito al protocollo d'Ufficio n. 1494 del 13/05/2024), dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-architettonico del bene in esame proponendo l'adozione del provvedimento di verifica di **non interesse culturale** ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice dei Beni Culturali, con la seguente motivazione: "*Edificio di civile abitazione (ex casa colonica) dotato di accessori (autorimessa e locale di deposito) e di corte comune. Il fabbricato principale è distribuito su due piani, ed è costituito da due corpi di fabbrica addossati. Il primo, di precedente realizzazione (fine '800?) ha struttura portante in pietra e mattoni (presumibilmente aggiunti a rinforzo e risarcitura delle aperture e degli angoli della struttura preesistente), cornicione in cotto, il retro è intonacato. Il secondo, di costruzione più recente, ha struttura portante in muratura ed è completamente intonacato. In entrambi si riscontrano manto di copertura in coppi e solai in legno, travi, filetti e pianelle. Gli infissi sono in legno, alcuni dotati degli scurettili. Il piano primo è residenziale, ospita soggiorno, cucina, tre camere, bagno e ripostiglio, le pavimentazioni sono in cotto. Il piano terra è adibito a servizi (legnaia, cantina e magazzino) con pavimentazione in cotto, la scala che collega i due piani è in graniglia. All'edificio principale è addossato a sua volta il vano garage-magazzino, anch'esso con struttura in muratura e intonacato. L'accessorio locale di deposito si sviluppa su due piani, ha struttura in pietra e mattoni e manto di copertura in coppi.*"



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

Inoltre viene esaminato anche il magazzino identificato con la part- 303 sub. 9, che risulta proprietaria dell'area la Confraternita del Santissimo Sacramento mentre proprietaria della superficie la Sig. Zucchi Sabina. L'edificio e i suoi accessori si presentano in uno stato di pessima conservazione e di degrado e sono privi di particolari caratteri architettonici tipologici o storico artistici di rilievo da giustificare la tutela diretta. L'immobile non è soggetto a tutela paesaggistica, ma nel PRG Comunale è identificata come Sottozona E2 e in base all'art. 36 delle N.T.A. – sono consentiti gli usi agricoli nel rispetto delle prescrizioni di salvaguardia relative agli ambiti di tutela individuati negli elaborati grafici. L'edificazione è normata dalla Legge Regionale 13/90 e succ. modifiche ed integ. Per gli interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente devono essere rispettate le categorie di intervento stabilite a seguito del censimento dei fabbricati rurali e le indicazioni generali previste nei successivi articoli.[...];

Visto il medesimo parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro - Urbino in cui si rileva che l'immobile non presenta interesse archeologico con la seguente motivazione: *“Non risultano segnalazioni e/o provvedimenti nelle immediate vicinanze. Si rammenta, in ogni caso, che in caso di rinvenimenti archeologici, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004, dovrà esserne data tempestiva comunicazione a questo Ufficio, ogni eventuale lavoro in corso dovrà essere sospeso e le modalità di prosecuzione concordate con la scrivente Soprintendenza”;*

Visto il verbale della riunione del 15/05/2024 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione a maggioranza ha approvato la proposta di verifica di **non interesse culturale** della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che l'immobile:

Denominazione	Edificio di civile abitazione (ex casa colonica)
Comune	POGGIO SAN MARCELLO
Provincia	AN
Località	
Nome strada/n. civico	Contrada Gioncare, 5
Distinto al (C.T.)	Foglio 8 (C.F.) part. 303 subb. 2-6-7-8bcnc-9
Confinanti con	Foglio 8 (C.F.) partt. 417 e 347

non presenta interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Art. 1 L'immobile denominato **“Edificio di civile abitazione (ex casa colonica)”** sito a Poggio San Marcello (AN), in **Contrada Gioncare, 5** come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** e pertanto non rientra tra i beni di cui dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;

Art. 2 Il bene in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni del Titolo Primo della Parte Seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato Codice dei Beni Culturali, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite negli immobili in oggetto. In tal caso è fatto obbligo di presentare denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio competente, o al Sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si evidenzia inoltre che i beni culturali mobili di cui all'art. 10, comma 1, del Codice dei Beni Culturali eventualmente conservati negli immobili sopracitati, rimangono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella Parte Seconda del citato Codice dei Beni



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

Culturali e, per quanto attiene ad eventuali spostamenti, alle misure di protezione dettate dagli articoli 20 e 21;

Art. 3 Il presente atto è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.

E? inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario Regionale

Dott.ssa Maria Rita Palumbo